




01032-19

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE





CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art. 47 Ord. pen. contempla la possibilità che il condannato a una pena non superiore a tre anni di detenzione, anche quale parte residua di una pena maggiore, sia ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova nei casi in cui essa possa contribuire alla sua rieducazione e possa contenere il pericolo che egli commetta altri reati. Una valutazione che deve essere compiuta non soltanto tenendo conto della violazione della legge penale e delle modalità della sua commissione, ma anche, e soprattutto, del comportamento tenuto successivamente al reato e delle condizioni di contesto, personale e socio-ambientale, che possono rilevare, sul piano prognostico, ai fini del possibile reinserimento sociale del condannato e del contenimento del rischio di recidiva (cfr. Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., in motivazione, che richiama, tra gli elementi che devono essere valorizzati sul piano prognostico, l'assenza di nuove denunce, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione).

In questa prospettiva, rileva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Genova ha posto a fondamento del provvedimento di reiezione dell'istanza di affidamento in prova un elemento di fatto, costituito dalla brevità della residua pena espianda, non contemplato tra i requisiti richiesti per l'applicazione della fattispecie in esame. E anzi, è appena il caso di osservare che le misure alternative sono state introdotte, dall'ordinamento penitenziario, proprio al fine di favorire il percorso risocializzante di coloro i quali debbano espiare pene

detentive brevi; e che, in ogni caso, costituisce un criterio generale orientativo della scelta tra le varie misure alternative applicabili quello che, in omaggio al principio del *favor libertatis*, impone di applicare, tra quelle astrattamente fruibili, la misura meno afflittiva. Ne consegue che, già sotto questo primo aspetto, sussiste senz'altro il vizio denunciato.

3. Sotto altro profilo, deve comunque osservarsi che l'ordinanza si caratterizza per la manifesta illogicità del percorso motivazionale seguito.

Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha totalmente obliterato una serie di dati essenziali sotto il profilo prognostico (ovvero la brevità della pena, la condizione di incensuratezza antecedente alla commissione del reato, l'assenza di pericolosità sociale) e, inoltre, non ha esaminato la personalità del richiedente, con particolare riguardo alla sua evoluzione dopo la commissione del reato, né la possibilità di reinserimento del condannato, con ciò omettendo di valutare gli elementi predittivi che, per giurisprudenza costante, devono essere valutati ai fini della concessione dell'affidamento e degli altri benefici penitenziari. Come detto, il Tribunale ha, invece, valorizzato un elemento di fatto - la brevità della misura - che non soltanto non è codificato da alcuna disposizione, ma che addirittura contraddice la funzione tipica della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale: quella di adottare una soluzione alternativa al carcere, che attraverso una minore compressione della libertà personale favorisca il reinserimento sociale del condannato.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Genova.

PER QUESTI MOTIVI

annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Genova.

Così deciso il 13/11/2018

Il Consigliere estensore

Carlo Renoldi



Il Presidente

Mariastefania Di Tomassi

